



Decreto Dirigenziale n. 244 del 21/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). DINIEGO. DITTA: "TERMO INOX SPATOLA" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE TERMOCAMINI. SEDE OPERATIVA: CALABRITTO, FRAZ. QUAGLIETTA, C.DA COGNOLE, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0283475 in data 8 aprile 2011 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE TERMOCAMINI, sito in Calabritto, fraz. Quaglietta, c.da Cognole, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i-ter" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta in esercizio, pur essendo scaduta l'autorizzazione, a validità triennale, rilasciata con D. D. 16 giugno 2006, n. 80, ai sensi di previgente normativa;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0346598 del 3 maggio 2011 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 24 maggio e, non essendo in grado di deliberare in assenza della maggioranza delle amministrazioni convocate, ripetutamente rinviata a successive sedute, sempre con egual esito;
- CHE, riconvocata in via definitiva per il 6 settembre, tenuto conto del progetto, così come proposto e volontariamente integrato dal gestore con atti registrati al prot. n. 0429431 del 31 maggio 2011, data la presenza del rappresentante A.S.L. se n'è acquisito parere tecnico-sanitario non favorevole, per le seguenti motivazioni:
 - a) lo smaltimento dei reflui assimilabili ai civili, in fossa settica, è prevista solo per le case rurali sparse, che distino più di 200 metri dalla rete fognaria comunale;
 - b) lo stralcio catastale rileva la presenza, in adiacenza all'opificio, di una abitazione che non appare compatibile con la destinazione urbanistica dell'area (industriale);
 - c) la valutazione di impatto acustico e le relative conclusioni non recano alcun riferimento all'abitazione posta in adiacenza all'opificio;
 - d) al piano primo, risulta realizzato un volume con altezza di m. 2,70 di cui si ignora la destinazione;
 - e) non sono relazionati gli impianti per garantire confort microclimatico nell'ambiente di lavoro;
- CHE dati i termini di legge, il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire alcun altro parere (salvo quello testé dettagliato), reso in via definitiva dalle diverse amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, con nota prot. n. 0677607 in data 8 settembre 2011, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7, nonché per gli obblighi recati dall'art. 10-bis), si è formalizzato preavviso di diniego, con assegnazione del perentorio termine di gg. 10 (dieci) per l'eventuale presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare il diverso e favorevole esito del procedimento;
- CHE a riscontro della citata nota prot. n. 0677607/2011 è stata presentata relazione tecnica acquisita al prot. n. 0731348 del 29 settembre 2011, sulla cui scorta, con nota prot. 0888241 del 23 novembre 2011 si è riconvocata per il successivo 29 novembre, in unica seduta, la Conferenza di Servizi;

- CHE, pur non potendosi deliberare in assenza della maggioranza delle amministrazioni convocate, data la presenza del rappresentante A.S.L. e la conferma, da parte sua, del parere tecnico-sanitario non favorevole, si è preso atto che la relazione tecnica integrativa acquisita al prot. n. 0731348/2011 non risulta tale da poter determinare il diverso e favorevole esito del procedimento;

RITENUTO:

- non potersi procedere, per i suddetti motivi, all'accoglimento della domanda;
- doversi, pertanto, rilasciare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE TERMOCAMINI, sito in Calabritto, fraz. Quaglietta, c.da Cognole, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 8) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di **adottare diniego dell'autorizzazione** alle emissioni in atmosfera, a carico dell'impresa "TERMO INOX SPATOLA" S.R.L., per lo stabilimento di PRODUZIONE TERMOCAMINI, sito in Calabritto, fraz. Quaglietta, c.da Cognole, s. n.;
- 3) di notificare il presente atto al testé citato gestore, nella sede predetta;
- 4) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso di esso, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 5) d'inviarne copia al Comune di Calabritto, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.– Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi (sezione di P.G.–C.F.S.);
- 6) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)